



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N.201 del 30.12.2019

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero di una disabile psichica presso le Società Cooperativa Sociale <i>Buona Vita</i> corrente in Raffadali dal 01.01.2020 al 31.12.2020. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della Legge Regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R. 22/86, ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette;

che con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con il D.P.R.S. 158 del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

rilevato che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

che la stipula della convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito dalla circolare n.8 del 27.06.1996 dell'Assessorato Regionale EE.LL., costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza e ricovero tramite Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 della predetta L.R. 22/86 ed autorizzati al funzionamento a norma del successivo art.28;

atteso che la circolare n.14 del 10.07.2008 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

che in atto risulta ricoverata presso la Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali una disabile psichica con retta a carico del bilancio comunale;

considerato che, essendo la situazione economica e familiare della suddetta disabile mentale tale da far ritenere opportuno confermare la sua permanenza presso la suddetta Comunità Alloggio al fine di continuare il percorso terapeutico e riabilitativo avviato, con delibera di Giunta comunale n.154 del 27.12.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata autorizzata la continuazione del servizio di ospitalità presso la predetta struttura con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020, confermando in toto la relativa convenzione, predisposta in ottemperanza al summenzionato D.P.R.S. 158/96, che a suo tempo è stata approvata in schema con la delibera di G.C. n.198/2008 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 inerenti il numero degli utenti, il corrispettivo del servizio e la durata e validità della stessa;

dato atto che la Cooperativa in questione con nota assunta al prot.gen. 28516 del 11.12.2019 ha formulato le condizioni economiche per il ricovero in questione che prevedono gli importi di

€1.660,65 per compenso fisso mensile e di €22,11 per diaria giornaliera di mantenimento da calcolare in base alle effettive presenze, aggiornati all'ultimo indice ufficiale Istat del 2017;

che, pertanto, la retta complessivamente dovuta risulta contenuta entro i limiti fissati con il prefato D.P.R.S. 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

valutato che, ai sensi del Decreto dell'Assessore degli EE.LL. n.867/S7 del 15.04.2003, la disabile assistita partecipa alla spesa nella misura di €677,64 mensili, suscettibile di adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

accertato che la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all'albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall'ANAC, trattandosi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento";

considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 29.11.2019 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2019/2021 e con delibera di G.C. n.134 del 03.12.2019 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

che, dovendo assicurare la prosecuzione del servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge, si palesa necessario impegnare la relativa spesa sui pertinenti capitoli del bilancio comunale 2020;

richiamata la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore;

vista la vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la complessiva somma di **€29.397,85** compresa IVA al 5% per garantire la prosecuzione del ricovero della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 presso la Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali nella C.da Sant'Anna n.63, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.154/2019 citata in premessa, imputandola come segue:

- quanto ad **€21.266,21** al capitolo n.11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio pluriennale 2020;
- quanto ad **€8.131,64** sul capitolo n.11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2" del bilancio 2020, da attestare man mano che verrà effettuato dalla utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.198/2008;

dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, con adeguamento all'ultimo indice ufficiale Istat del 2017, e che la quota a carico dell'assistita è pari ad €677,64 mensili, suscettibili di futuro aggiornamento in base al reddito dichiarato;

precisare che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ammonta ad **€8.506,48** al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

notificare, ad ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento unitamente alla Convenzione che verrà stipulata al competente Dipartimento di salute Mentale di Siacca del Distretto sanitario di Agrigento;

demandare al Responsabile dell'Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge;

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell'Ufficio Contratti per quanto di competenza.

Il Responsabile del Settore
F.to (*dott.Margherita Giambalvo*)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione:

- quanto ad **€21.266,21** al capitolo n.11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del bilancio pluriennale 2020.
Impegno 2019/2011/2020
- quanto ad **€8.131,64** sul capitolo n.11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2020.
Impegno 2019/2012/2020

Lì, 31.12.2019

Il Responsabile del Settore
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all'Albo Pretorio il giorno 20/01/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge.

Dalla Residenza municipale, lì 21/01/2020

Il Messo Comunale
G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro